



COPIA

Deliberazione n. 46

in data 28/12/2016

COMUNE DI MANSUÈ
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.- ANNO 2017.
-----------------	---

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Residenza Comunale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
MILAN LEONIO	Sì	==	SARRI VALERIO	Sì	==
CANCIAN ALFIO	Sì	==	DE PICCOLI MATTEO	Sì	==
CALDERAN PAOLO	Sì	==	POLLESEL FLAVIA	Sì	==
SARTORI EMANUELA	Sì	==	BORGOLOTTO MICHELE	Sì	==
DE LUCA ENRICA	Sì	==			
MARONESE MANOEL	==	Sì			
NESPOLO ANGELO	Sì	==			
PASQUALI DIANA	Sì	==			
AVELLI GIOVANNA	==	Sì			

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore Esterno Sig. Massimiliano Arrigoni.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mauro Polesel.

Il Dott. Leonio Milan, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 46 del 28/12/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

Il Consiglio Comunale

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di MANSUE' ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2359;

PRESO ATTO che il Comune di MANSUE' non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la *ratio* delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia allegata, elaborata anche in maniera schematica, in scala 1:15.000 che individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico;

Visto lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento dell'assessore Nespolo che evidenzia le modifiche intervenute rispetto alla precedente deliberazione n. 2 del 24.02.2016

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di MANSUE' ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico in scala 1:15.000;
2. Di individuare le seguenti Zone non Metanizzate

Via Baite	(esclusi i civici: lato sx dal n. 1 al n. 9 – lato dx n. 2);
Via Boscat	(esclusi i civici n. 1 e n. 2);
Via Boschè	(esclusi i civici lato dx dal n. 2 al n. 64 - lato sx dal n. 1 al n. 45);
Via Calate	(esclusi i civici: lato sx dal n. 1 al n. 19 e dal n. 27 al n. 29 lato dx dal n. 2 al n. 20);
Via Caliselle	(escluso il civico: lato sx n. 1);
Via Casoni	(escluso i civici: lato dx dal n. 12 al n. 28 – lato sx dal n. 7 al n. 15)
Via Castella	(esclusi i civici: lato dx dal n. 2 al n. 8);
Via Cimitero Basalghelle	
Via Cornolera	(esclusi i civici: lato dx dal n. 2 al n. 18 - lato sx dal n. 13 al n. 15)
Via D'Aviano	
Via dei Benedettini	
Via dei Nespolo	(esclusi i civici: lato dx n. 2 al n. 28 – lato sx dal n. 1 al n. 9);
Via Gai	(escluso civico n. 2);
Via Marchetti	(esclusi i civici: lato dx dal n. 2 al n. 16 – lato sx dal n.1 al n. 13)
Via Oderzo	(esclusi i civici: lato sx dal n. 1 al n. 7 e dal n. 25 al n. 41 lato dx dal n. 10 al n. 70);
Via Palù	(esclusi i civici: lato dx dal n. 10 al n. 22 – lato sx n. 15);
Via Perezzi	(esclusi i civici: lato sx dal n. 1 al n. 19 – lato dx dal n. 2 al n. 10);
Via Raganazzo	
Via Restiuzza	

Via Rigole (esclusi i civici: lato sx dal n. 1 al n. 3/2, dal n. 11 al n. 71 e dal n. 87 al n. 101 - lato dx dal n. 2 al n. 104);
Via S. Antonio (esclusi i civici: lato dx dal n. 14 al n. 18, lato sx dal n. 5 al n. 9);
Via S. Giorgio
Via S. Mauro
Via Tessere
Via Tremeacque
Via Villalunga (esclusi i civici: lato dx dal n.2 al 6 – lato sx dal n. 1/1 al n. 1/6)
Via Vizze (esclusi i civici: lato dx dal n. 2 al n. 54 – lato sx dal n. 1 al n. 43);
Via Vizzola;

3. di approvare la planimetria allegata alla presente delibera sulla quale sono evidenziate in maniera univoca:
 - il centro abitato ove risiede la casa comunale
 - le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 c.1 D. lgs. 267/2000)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Mansuè, 21/12/2016

Il Responsabile del servizio interessato
F.to FORLIN ANDREA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

F.to Dott. Leonio Milan

Il Segretario Comunale

F.to Mauro Polesel

N. _____ R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio oggi 13/01/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 23/01/2017, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Mansuè, li 13/01/2017

Il Segretario Comunale

F.to Mauro Polesel

Estratto per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mansuè, li 13/01/2017

L'Incaricato del Servizio
Mauro Polesel

